



Dott. LUCIANO QUAGGIA
NOTAIO IN MILANO

Via A. Manzoni, 41 - 20121 Milano - Tel. 02/6555500 r. a. - Fax 02/29001525

Repertorio n. 241.853

Raccolta n. 53.432

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno ventotto del mese di luglio alle ore diciassette e minuti quarantacinque.

In Milano, nel mio studio in Via Alessandro Manzoni n. 41.

Avanti a me dottor LUCIANO QUAGGIA, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

è personalmente comparsa la signora:

- LUCCHINI CHANTAL MARILENA, nata a Vevey (Svizzera) il 9 luglio 1955, domiciliata per la carica in Milano, Via Ferrucci n. 6.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Indirizzo della:

"FONDAZIONE MIMMO CASTORINA ONLUS"

con sede in Milano, Via Ferrucci n. 6, codice fiscale 97467250151, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Regione Lombardia al n. 2498,

premesso

che a seguito di raccomandate consegnate a mano in data 22 luglio 2015, è qui stata convocata per oggi alle ore 17.00, la riunione del Consiglio di Indirizzo della predetta fondazione, e richiede me Notaio di assistervi per dare atto in pubblico verbale delle risultanze della riunione medesima e delle deliberazioni che la stessa andrà ad adottare.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio do atto di quanto segue:

- assume la presidenza della riunione, a norma dello statuto, la comparente la quale:

- rilevata la presenza degli altri componenti il Consiglio di Indirizzo signori Ghelma Filippo, Paramidani Massimiliano e Bianchi Lucia (assente giustificato l'altro consigliere signora Elena Mantovani);

- controllata, quindi, la presenza di tanti consiglieri sufficienti a deliberare quanto in appresso;

dichiara la presente riunione validamente costituita e quindi idonea a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

• Modifiche statutarie ed approvazione del nuovo statuto della Fondazione.

Il Presidente, constatato che tutti gli intervenuti dichiarano di essere preventivamente informati su quanto all'ordine del giorno, illustra agli altri membri del Consiglio di Indirizzo presenti i motivi per cui ritiene opportuno apportare, onde mantenere il riconoscimento giuridico dalla stessa Regione Lombardia, delle modifiche allo statuto riguardanti, tra l'altro, la denominazione, gli scopi, gli organi della Fondazione e le loro competenze che, per la loro importanza, verranno precisate in delibera nonché altre modifiche che risulteranno

Registrato a
Milano 4
il 30/07/2015
N. 33577
Serie 1T
Esatti € 200,00

Dott. Luciano Quaggia

notaio

Via A. Manzoni, 41 - 20121 Milano - Tel. 02/6555500 (6 linee r.a.)

dall'adottando nuovo statuto.

Dopodiché nessuno chiedendo la parola, invita i consiglieri a deliberare in merito.

I partecipanti alla riunione, quindi, dopo esauriente discussione, all'unanimità,

DELIBERANO
IN PRIMO LUOGO

di modificare la denominazione in

Fondazione Mantovani Castorina"

O.N.L.U.S.

Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale

autorizzando la voltura sotto la nuova denominazione di ogni partita attiva e passiva, nonché di ogni bene già intestato alla fondazione sotto la vecchia denominazione, modificando conseguentemente l'art. 1 dello statuto come segue:

"Articolo 1

Costituzione

È costituita una Fondazione denominata

Fondazione Mantovani Castorina"

O.N.L.U.S.

Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dalla normativa vigente.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili ed il suo fine è esclusivamente il perseguimento della solidarietà sociale.

La Fondazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'Acronimo "O.N.L.U.S."

IN SECONDO LUOGO

di modificare l'art. 3 dello statuto come segue:

"Articolo 3

Scopi

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed in particolare opera nell'ambito dell'assistenza sociale e socio sanitaria in favore delle persone portatrici di disabilità gravi, intellettive e neuromotorie, e delle loro famiglie, individuando tre linee principali, la cui attuazione dovrà essere sempre perseguita secondo un criterio di equilibrio:

- 1) la residenzialità funzionale ai bisogni del disabile e della sua famiglia, sia a carattere temporaneo che definitivo, e l'ospitalità degli operatori professionali e scientifici che si dedicano al tema;
- 2) il perseguimento dell'eccellenza nella conoscenza sul tema della disabilità grave e la sua divulgazione, nazionale ed internazionale, attraverso il riconoscimento delle peculiarità di tale condizione;

3) lo studio e la ricerca, anche di nuove tecnologie, per l'acquisizione e il miglioramento della disciplina scientifica in argomento, contribuendo al miglioramento delle condizioni di vita delle persone portatrici di disabilità gravi.

Nel perseguimento delle linee indicate, la Fondazione individua i seguenti obiettivi principali:

- favorire le iniziative di accoglienza medica e di assistenza alle persone portatrici di disabilità grave intellettiva e neuromotoria;
- promuovere la ricerca clinica e scientifica nell'ambito delle malattie intellettive e neuromotorie congenite ed in quelle acquisite;
- contribuire a diffondere le tecnologie in grado di migliorare la qualità di vita della persona portatrice di disabilità gravi;
- amplificare il ruolo centrale delle famiglie e il valore dell'azione del volontariato sociale in tutti i percorsi integrati;
- favorire l'integrazione fra istituzioni sociali e sanitarie nell'ottica di una completa tutela della salute delle persone affette da grave disabilità;
- promuovere l'inserimento del tema del "dopo di noi" in modo concreto, adoperandosi per la costituzione di una rete di servizi gestionali e residenziali di accoglienza.

La Fondazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani od esteri, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità."

IN TERZO LUOGO

di sostituire il Consiglio di Indirizzo ed il Consiglio di Gestione con un unico organo e, più precisamente, un Consiglio Direttivo, modificando conseguentemente gli art. 14, 15 16 e 17 dello statuto come segue:

"Articolo 14

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente della Fondazione e il Vice Presidente;
- il Collegio dei Fondatori Promotori e Fondatori;
- il Collegio dei Partecipanti;
- il Comitato Scientifico;
- il/i Revisore/i Legale/i.

La carica di membro degli organi della Fondazione avviene a titolo gratuito. E' consentito il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni per decisione del Consiglio Direttivo."

"Articolo 15

Consiglio Direttivo

Composizione e nomina

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, compreso il



Presidente.

La composizione sarà la seguente:

- cinque membri nominati dai Fondatori Promotori e Fondatori; anche tra i propri membri;
- due membri nominati dal Collegio dei Partecipanti anche fra i propri membri.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre esercizi e possono essere rinominati, consecutivamente per due volte.

Il Consiglio Direttivo si insedia su convocazione del Presidente uscente o, in caso di inerzia, del Consigliere anziano per nomina o, in subordine per età.

Le procedure per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo devono essere attivate almeno sessanta giorni prima della scadenza dell'organo in carica. Entro tale termine il Presidente richiede ai soggetti titolari delle competenze di nomina di procedere in merito.

I soggetti titolari delle competenze di nomina devono provvedere alla nomina nel termine di trenta giorni anteriori alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui, alla scadenza dei termini di cui al precedente comma, il Consiglio Direttivo non si sia insediato, la gestione ordinaria è garantita dal Consiglio Direttivo uscente, fino alla nomina e insediamento dei nuovi Consiglieri.

Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo stesso. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo e ne viene data comunicazione ai soggetti titolari delle competenze di nomina che dovranno provvedere alla sostituzione entro 30 giorni dalla comunicazione ricevuta.

Le incompatibilità ed i motivi di decadenza sono quelle stabilite al precedente art. 13 nonché quelle stabilite dall'art. 2382 C.C..

In caso di dimissioni di un membro, il Presidente inserisce l'argomento nell'ordine del giorno della prima adunanza, ed una volta che il Consiglio Direttivo ne abbia preso atto, ne dà comunicazione ai soggetti titolari delle competenze di nomina che dovranno provvedere alla sostituzione entro 30 giorni dalla comunicazione ricevuta.

Analogha procedura dovrà essere utilizzata in caso di morte o di impedimento permanente all'esercizio delle funzioni.

La cessazione della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo comporta la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

I Consiglieri nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo."

"Articolo 16

Consiglio Direttivo

Adunanze e deliberazioni

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, per l'approvazione del documento previsionale annuale e del bilancio consuntivo.

Si riunisce, altresì, ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente che per domanda sottoscritta da almeno due Consiglieri.

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente, contenente l'elenco degli argomenti da trattare ed il luogo e l'ora dell'adunanza. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

L'invito dovrà pervenire almeno cinque giorni prima della seduta ed almeno tre giorni prima per le convocazioni d'urgenza, anche tramite telefax o posta informatica.

E' comunque valida la seduta quando sia presente la totalità dei Consiglieri e del/i Revisore/i contabile/i se nominato/i.

Le decisioni del Consiglio Direttivo, salvo quanto disposto di seguito, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, ove necessario, per sola espressione di pareri o per illustrare progetti, professionisti o consulenti esterni.

Le deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo debbono essere prese con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono ed a maggioranza dei voti degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Sono assunte con maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo le deliberazioni concernenti i seguenti argomenti:

- La nomina dei soci Fondatori Promotori e Fondatori;
- Revisioni statutarie;
- Devoluzione, trasformazione, modificazione, alienazione o incremento del patrimonio destinato alla realizzazione delle finalità istituzionali;
- Scioglimento e trasformazione della Fondazione.

Le votazioni si svolgono per alzata di mano salvo quelle attinenti a persone che hanno sempre luogo a voti segreti. Non possono partecipare alle votazioni i Consiglieri aventi interesse privato nella decisione.

Le deliberazioni adottate nelle adunanze sono stese dal Direttore della Fondazione, se nominato, con funzioni di Segretario od in caso di sua assenza o di impedimento, da un Consigliere o funzionario all'uopo incaricato, sono conservate nel Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo e sono firmate dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario."

"Articolo 17

Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e ve-



rifica i risultati complessivi della gestione della medesima. In particolare, a titolo indicativo e non esaustivo, provvede a:

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- fissare i criteri per divenire Fondatori e Partecipanti alla Fondazione ai sensi degli articoli 10 e 11 del presente Statuto e procedere alla relativa nomina;
- nominare al proprio interno il Presidente della Fondazione ed il Vice Presidente, sempre che non sia stato nominato in sede di costituzione della Fondazione;
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nominare i componenti del Comitato Scientifico;
- nominare, ove opportuno, il Direttore della Fondazione, determinandone natura, durata, compiti e qualifica del rapporto;
- deliberare eventuali modifiche statutarie ferme restando le finalità della Fondazione;
- definire piani programmatici e pluriennali con assegnazione degli stanziamenti per il conseguimento degli obiettivi fissati;
- acquistare quote di partecipazione in società, consorzi, cooperative ed enti di qualsiasi genere che operino nei settori di interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità;
- determinare le tariffe dei servizi;
- destinare le rendite patrimoniali e degli eventuali contributi ed elargizioni pervenute alla Fondazione;
- predisporre convenzioni con altri Enti;
- attribuire incarichi professionali relativi a figure di supporto all'attività del Consiglio Direttivo;
- sottoscrivere contratti di finanziamento, mutuo e leasing;
- sottoscrivere contratti di locazione e comodato concernenti beni mobili ed immobili;
- acquistare, permutare, alienare beni mobili ed immobili;
- - deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del Patrimonio."

IN QUARTO LUOGO

di approvare articolo per articolo e nel suo complesso, il nuovo testo di statuto portante, oltre alla sopra deliberate modifiche, altre modifiche che vengono riportate per intero nello statuto stesso.

Detto statuto, firmato dalla comparente e da me Notaio, si allega al presente atto con la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, previa lettura datane da me Notaio alla stessa.

IN QUINTO LUOGO


di delegare la comparente ad apportare al presente atto ed al nuovo testo di statuto allegato, tutte le modifiche od aggiunte eventualmente richieste dalle competenti autorità.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti domandando la parola il Presidente, dopo la lettura ed approvazione della presente delibera, dichiara sciolta la riunione alle ore diciotto e minuti trenta.

E richiesto
io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alla comparente che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me Notaio alle ore diciotto e minuti trenta. Scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e da me personalmente completato su quattro fogli per tredici intere pagine e sin qui di questa quattordicesima.

Firmato: Chantal Marilena Lucchini

Firmato: Luciano Quaggia Notaio (L.S.)





Dott. LUCIANO QUAGGIA
NOTAIO IN MILANO

Via A. Manzoni, 41 - 20121 Milano - Tel. 02/6555500 r. a. - Fax 02/29001525

Allegato "A" al n. 241.853/53.4320 di Repertorio

STATUTO DELLA

"FONDAZIONE MANTOVANI CASTORINA ONLUS"

"Fondazione Mantovani Castorina"

O.N.L.U.S.

Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale

Articolo 1

Costituzione

È costituita una Fondazione denominata

"Fondazione Mantovani Castorina"

O.N.L.U.S.

Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dalla normativa vigente.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili ed il suo fine è esclusivamente il perseguimento della solidarietà sociale.

La Fondazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'Acronimo "O.N.L.U.S."

Articolo 2

Delegazioni e uffici

La Fondazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia; delegazioni e uffici potranno eventualmente essere costituiti anche al di fuori della Regione Lombardia onde svolgere, in via puramente accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3

Scopi

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed in particolare opera nell'ambito dell'assistenza sociale e socio sanitaria in favore delle persone portatrici di disabilità gravi, intellettive e neuromotorie, e delle loro famiglie, individuando tre linee principali, la cui attuazione dovrà essere sempre perseguita secondo un criterio di equilibrio:

- 1) la residenzialità funzionale ai bisogni del disabile e della sua famiglia, sia a carattere temporaneo che definitivo, e l'ospitalità degli operatori professionali e scientifici che si dedicano al tema;
- 2) il perseguimento dell'eccellenza nella conoscenza sul tema della disabilità grave e la sua divulgazione, nazionale ed internazionale, attraverso il riconoscimento delle peculiarità di tale condizione;
- 3) lo studio e la ricerca, anche di nuove tecnologie, per l'acquisizione e il miglioramento della disciplina scientifica



in argomento, contribuendo al miglioramento delle condizioni di vita delle persone portatrici di disabilità gravi.

Nel perseguimento delle linee indicate, la Fondazione individua i seguenti obiettivi principali:

- favorire le iniziative di accoglienza medica e di assistenza alle persone portatrici di disabilità grave intellettiva e neuromotoria;
- promuovere la ricerca clinica e scientifica nell'ambito delle malattie intellettive e neuromotorie congenite ed in quelle acquisite;
- contribuire a diffondere le tecnologie in grado di migliorare la qualità di vita della persona portatrice di disabilità gravi;
- amplificare il ruolo centrale delle famiglie e il valore dell'azione del volontariato sociale in tutti i percorsi integrati;
- favorire l'integrazione fra istituzioni sociali e sanitarie nell'ottica di una completa tutela della salute delle persone affette da grave disabilità;
- promuovere l'inserimento del tema del "dopo di noi" in modo concreto, adoperandosi per la costituzione di una rete di servizi gestionali e residenziali di accoglienza.

La Fondazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani od esteri, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.

Articolo 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività e per la regolazione dei servizi prestati dalla Fondazione;
- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi

anzidetti;

- promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione rivolti agli operatori interni della Fondazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;
- promuovere la comunicazione di queste attività attraverso l'organizzazione di convegni scientifici ed il coinvolgimento dei mezzi di stampa e di quelli intermediali;
- svolgere attività di ricerca clinica e scientifica e di studio nell'ambito delle malattie neuromotorie oggetto delle finalità istituzionali della Fondazione;
- promuovere l'inserimento e lo sviluppo del tema della disabilità nei percorsi formativi sanitari, anche mediante erogazioni gratuite in denaro o in natura effettuate nei confronti di altre ONLUS o di enti pubblici che, operando direttamente nei confronti delle persone disabili, rientrano nell'ambito dell'assistenza sociale, sanitaria, socio-sanitaria, della ricerca scientifica indirizzata allo studio di patologie di particolare rilevanza sociale.
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle previste dagli artt. 3 e 4.

Articolo 5

Vigilanza

L'Autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'articolo 25 del Codice Civile.

Articolo 6

Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti iniziali in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dai Fondatori Promotori e, successivamente, dai Fondatori e dai Partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del Patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio Direttivo, può essere destinata a incrementare il Patrimonio;
- da contributi attribuiti al Patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 7

Fondo di gestione

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dal-



le attività della Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Patrimonio della Fondazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dei Fondatori e dei Partecipanti.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 8

Esercizio sociale e finanziario

L'esercizio sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio Direttivo approva il bilancio di programmazione e di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Il bilancio economico di previsione e il bilancio d'esercizio, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del/i Revisore/i Legale/i, se nominato, sono messi a disposizione dei membri della Fondazione.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e della nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile.

Copia del bilancio d'esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio Direttivo in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Il Consiglio Direttivo può contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio Direttivo non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione ed il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 9

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Promotori e Fondatori;
- Partecipanti.

Articolo 10

Fondatori Promotori e Fondatori

Sono Fondatori Promotori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Possono divenire Fondatori, nominati tali dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 15 del presente statuto, le persone fisiche che contribuiscano al Fondo di dotazione ed al Fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio Direttivo stesso.

Possono divenire Fondatori Promotori, su decisione del Consiglio Direttivo, coloro che siano membri Fondatori da almeno cinque anni ai sensi del comma precedente, e che siano essi stessi disabili o che siano legati a persone disabili da vincoli di parentela ovvero in ragione del loro ufficio.

Possono altresì divenire Fondatori le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di dotazione ed al Fondo di gestione secondo le modalità di cui sopra.

Articolo 11

Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, dal Consiglio Direttivo ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio Direttivo potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o l'attività è stata prestata o i beni sono stati attribuiti in godimento.

Articolo 12

Partecipanti esteri

Possono essere nominati Fondatori ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Articolo 13

Esclusione e recesso

Il Consiglio Direttivo decide con la maggioranza assoluta l'esclusione di Fondatori e, a maggioranza semplice, quella



dei Partecipanti, nelle ipotesi di grave inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa, si indicano:

- l'inadempimento dell'obbligo di effettuare per due anni consecutivi le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- la condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- il comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Articolo 14

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente della Fondazione e il Vice Presidente ;
- il Collegio dei Fondatori Promotori e Fondatori;
- il Collegio dei Partecipanti;
- il Comitato Scientifico;
- il/i Revisore/i Legale/i.

La carica di membro degli organi della Fondazione avviene a titolo gratuito. E' consentito il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni per decisione del Consiglio Direttivo.

Articolo 15

Consiglio Direttivo

Composizione e nomina

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, compreso il Presidente.

La composizione sarà la seguente:

- cinque membri nominati dai Fondatori Promotori e Fondatori; anche tra i propri membri;
- due membri nominati dal Collegio dei Partecipanti anche fra i propri membri.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre esercizi e possono essere rinominati, consecutivamente per due volte.

Il Consiglio Direttivo si insedia su convocazione del Presidente uscente o, in caso di inerzia, del Consigliere anziano

per nomina o, in subordine per età.

Le procedure per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo devono essere attivate almeno sessanta giorni prima della scadenza dell'organo in carica. Entro tale termine il Presidente richiede ai soggetti titolari delle competenze di nomina di procedere in merito.

I soggetti titolari delle competenze di nomina devono provvedere alla nomina nel termine di trenta giorni anteriori alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui, alla scadenza dei termini di cui al precedente comma, il Consiglio Direttivo non si sia insediato, la gestione ordinaria è garantita dal Consiglio Direttivo uscente, fino alla nomina e insediamento dei nuovi Consiglieri.

Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo stesso. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo e ne viene data comunicazione ai soggetti titolari delle competenze di nomina che dovranno provvedere alla sostituzione entro 30 giorni dalla comunicazione ricevuta.

Le incompatibilità ed i motivi di decadenza sono quelle stabilite al precedente art. 13 nonché quelle stabilite dall'art. 2382 C.C..

In caso di dimissioni di un membro, il Presidente inserisce l'argomento nell'ordine del giorno della prima adunanza, ed una volta che il Consiglio Direttivo ne abbia preso atto, ne dà comunicazione ai soggetti titolari delle competenze di nomina che dovranno provvedere alla sostituzione entro 30 giorni dalla comunicazione ricevuta.

Analoga procedura dovrà essere utilizzata in caso di morte o di impedimento permanente all'esercizio delle funzioni.

La cessazione della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo comporta la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

I Consiglieri nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Articolo 16


Consiglio Direttivo

Adunanze e deliberazioni

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, per l'approvazione del documento previsionale annuale e del bilancio consuntivo.

Si riunisce, altresì, ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente che per domanda sottoscritta da almeno due Consiglieri.

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente, contenente l'elenco degli argomenti da trattare ed il luogo e l'ora dell'adunanza. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima



convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

L'invito dovrà pervenire almeno cinque giorni prima della seduta ed almeno tre giorni prima per le convocazioni d'urgenza, anche tramite telefax o posta informatica.

E' comunque valida la seduta quando sia presente la totalità dei Consiglieri e del/i Revisore/i contabile/i se nominato/i.

Le decisioni del Consiglio Direttivo, salvo quanto disposto di seguito, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, ove necessario, per sola espressione di pareri o per illustrare progetti, professionisti o consulenti esterni.

Le deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo debbono essere prese con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono ed a maggioranza dei voti degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Sono assunte con maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo le deliberazioni concernenti i seguenti argomenti:

- La nomina dei soci Fondatori Promotori e Fondatori;
- Revisioni statutarie;
- Devoluzione, trasformazione, modificazione, alienazione o incremento del patrimonio destinato alla realizzazione delle finalità istituzionali;
- Scioglimento e trasformazione della Fondazione.

Le votazioni si svolgono per alzata di mano salvo quelle attinenti a persone che hanno sempre luogo a voti segreti. Non possono partecipare alle votazioni i Consiglieri aventi interesse privato nella decisione.

Le deliberazioni adottate nelle adunanze sono stese dal Direttore della Fondazione, se nominato, con funzioni di Segretario od in caso di sua assenza o di impedimento, da un Consigliere o funzionario all'uopo incaricato, sono conservate nel Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo e sono firmate dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario.

Articolo 17

Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare, a titolo indicativo e non esaustivo, provvede a:

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- fissare i criteri per divenire Fondatori e Partecipanti alla Fondazione ai sensi degli articoli 10 e 11 del presente Statuto e procedere alla relativa nomina;

- nominare al proprio interno il Presidente della Fondazione ed il Vice Presidente , sempre che non sia stato nominato in sede di costituzione della Fondazione;
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nominare i componenti del Comitato Scientifico;
- nominare, ove opportuno, il Direttore della Fondazione, determinandone natura, durata, compiti e qualifica del rapporto;
- deliberare eventuali modifiche statutarie ferme restando le finalità della Fondazione;
- definire piani programmatici e pluriennali con assegnazione degli stanziamenti per il conseguimento degli obiettivi fissati;
- acquistare quote di partecipazione in società, consorzi, cooperative ed enti di qualsiasi genere che operino nei settori di interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità;
- determinare le tariffe dei servizi;
- destinare le rendite patrimoniali e degli eventuali contributi ed elargizioni pervenute alla Fondazione;
- predisporre convenzioni con altri Enti;
- attribuire incarichi professionali relativi a figure di supporto all'attività del Consiglio Direttivo;
- sottoscrivere contratti di finanziamento, mutuo e leasing;
- sottoscrivere contratti di locazione e comodato concernenti beni mobili ed immobili;
- acquistare , permutare, alienare beni mobili ed immobili;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del Patrimonio.

Articolo 18

Presidente della Fondazione

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio seno nell'adunanza di insediamento e rimane in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

L'elezione non è valida se non avviene a maggioranza assoluta dei componenti.


Dopo la terza votazione, ove l'elezione non sia validamente avvenuta, le funzioni sono svolte dal Consigliere anziano di nomina, o, in subordine, di età.

L'adunanza nella quale si procede all'elezione del Presidente è presieduta dal Consigliere più anziano di nomina , o, in subordine, di età.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con tutti i poteri inerenti e derivanti.

In particolare, il Presidente:

- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della



Fondazione;

- determina l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo;

- verifica il buon andamento della Fondazione e l'attuazione delle deliberazioni consiliari, confrontandosi con il Direttore, se nominato, e gli altri responsabili.

Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio seno, nella stessa seduta e con le medesime modalità seguite per l'elezione del Presidente.

In caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione, il Vice Presidente lo sostituisce a tutti gli effetti. Il Presidente può riunire le componenti della Fondazione in adunanza plenaria, momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. In tale caso intervengono, oltre a tutte le categorie di membri della Fondazione, i rappresentanti degli Uffici e/o Delegazioni estere, nonché osservatori di persone giuridiche private o pubbliche, Istituzioni od Enti italiani od esteri che ne facciano richiesta e questa venga accettata dal Consiglio Direttivo; alle rappresentanze della Fondazione nel loro Stato ovvero alla Fondazione medesima.

Sia la carica di Presidente sia la carica di Vice Presidente possono essere revocate dalla maggioranza dei Consiglieri. In tal caso, contestualmente si procede all'elezione del sostituto.

Articolo 19

Collegio dei Fondatori

Il Collegio dei Fondatori è composto da tutti i Fondatori della Fondazione.

Nel caso di Fondatori persone giuridiche o Enti, i rappresentanti da essi nominati nel Collegio dei Fondatori durano in carica tre esercizi e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Collegio dei Fondatori nomina i membri del Consiglio Direttivo di sua competenza ed il Revisore/i Legale/i.

Il Collegio dei Fondatori formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

Al Collegio dei Fondatori viene illustrato, da parte del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo approvato dallo stesso Consiglio Direttivo, con indicazione analitica dell'impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria.

Il Collegio dei Fondatori è presieduto dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocato, almeno una volta l'anno, in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa. Il Collegio dei Fondatori può essere altresì convocato dal Presidente della Fondazione su richiesta di un numero di Fondatori rappresentanti almeno un terzo del valore complessivo delle contribuzioni fatte dai Fondatori stessi.

Il Collegio dei Fondatori è convocato senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

Il Collegio dei Fondatori è validamente costituito con la presenza di un numero di Fondatori rappresentanti almeno metà del valore complessivo delle contribuzioni fatte dai Fondatori stessi e delibera con il voto favorevole di un numero di Fondatori rappresentante almeno la metà del valore dei conferimenti e la maggioranza dei presenti alla seduta. Se il quorum stabilito per la valida costituzione non è raggiunto, il Collegio dei Fondatori deve essere nuovamente convocato in un giorno diverso. In seconda convocazione, il Collegio dei Fondatori è validamente costituito qualunque sia il valore dei conferimenti rappresentato nella seduta e delibera con il voto favorevole di un numero di Fondatori rappresentante almeno la maggioranza dei presenti e del valore dei conferimenti presenti nella seduta.

Articolo 20

Collegio dei Partecipanti

Il Collegio dei Partecipanti è composto da tutti i Partecipanti alla Fondazione. Nel caso di Partecipanti persone giuridiche o Enti, i rappresentanti da essi nominati nel Collegio dei Partecipanti durano in carica tre esercizi e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Collegio dei Partecipanti nomina i membri del Consiglio Direttivo di sua competenza.

Il Collegio dei Partecipanti formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

Al Collegio dei Partecipanti viene illustrato, da parte del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo approvato dallo stesso Consiglio Direttivo, con indicazione analitica dell'impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria.

Il Collegio dei Partecipanti è presieduto dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocato, almeno una volta l'anno, in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa. Il Collegio dei Partecipanti può essere altresì convocato dal Presidente della Fondazione su richiesta di almeno un terzo dei Partecipanti.

Il Collegio dei Partecipanti è convocato senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

Il Collegio dei Partecipanti è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei Partecipanti e delibe-



ra a maggioranza semplice dei Partecipanti presenti. Se il quorum stabilito per la valida costituzione non è raggiunto, il Collegio dei Partecipanti deve essere nuovamente convocato in un giorno diverso. In seconda convocazione, il Collegio dei Partecipanti è validamente costituito qualunque sia il numero dei Partecipanti presenti.

Articolo 21

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio Direttivo tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio Direttivo, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale degli obiettivi e delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio Direttivo ne richieda espressamente il parere per definire aspetti tecnico-scientifici relativi alle attività della Fondazione.

I membri del Comitato Scientifico durano in carica 3 anni e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione.

Il Comitato Scientifico è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei membri nominati dal Consiglio Direttivo e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Articolo 22

Revisore/i Legale /i

Il controllo contabile, qualora la Fondazione ne volesse ricorrere, può essere esercitato da uno o più revisori Legali, iscritto/i nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 2409 bis del codice civile.

In caso di organo collegiale, lo stesso è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzione di Presidente.

Il Revisore/i - Legale è mero organo di consulenza tecnico-contabile della Fondazione, provvedendo alla verifica della gestione finanziaria, delle scritture contabili e dei flussi di cassa e redigendo apposite relazioni.

IL/i revisore/i Legale/i possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni.

Il/i revisore/i Legale/i restano in carica tre esercizi e possono essere rinominati consecutivamente per una sola volta.

Articolo 23

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa,

il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio Direttivo, ad ONLUS ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo.

Articolo 24

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge dettate in tema di fondazioni private riconosciute e organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Articolo 25

Norma transitoria

Gli organi della Fondazione potranno operare validamente e legittimamente nella composizione determinata in atto costitutivo.

Firmato: Chantal Marilena Lucchini

Firmato: Luciano Quaggia Notaio (L.S.)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

MILANO, 30 luglio 2015

